



Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale e utilizzo del presupposto della continuità aziendale

Dott. Giovanni Verde– Dottore commercialista e revisore dei conti

Napoli, 17 dicembre 2020



Articolo 2446 c.c. - Riduzione del capitale per perdite per S.p.A. (art. 2482-bis per s.r.l.)
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. [...] Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.



Articolo 2447 c.c. - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale S.p.A. (art. 2482-ter per s.r.l.)

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Articolo 2484 c.c. - Cause di scioglimento

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

Il decreto-legge Liquidità (decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23) e il decreto-legge Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) hanno introdotto alcune importanti misure societarie per fronteggiare l'impatto della pandemia da Covid-19 sulla continuità operativa delle imprese ed evitare disgregazioni e liquidazioni di attività ancora produttive.

A tal fine gli articoli 6, 7 e 8 del decreto Liquidità prevedono, rispettivamente: a) una temporanea sospensione, dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento della società per perdite significative; b) una forma di presunzione della sussistenza della continuità aziendale nella valutazione delle voci del bilancio, relativa ai bilanci relativi ad esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e a quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati; c) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di società a responsabilità limitata oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento o dalle società a essa sottoposte, in presenza di una situazione di sottocapitalizzazione



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

La presunzione di continuità aziendale nei bilanci

L'art. 38 quater del decreto Rilancio prevede che nella predisposizione del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività (di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n.1) del codice civile) può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Ambito di applicazione

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:

1. chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
2. chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
3. in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

Modalità di applicazione

Bilanci chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020

La società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11.

Bilanci chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che - ricorrendone i presupposti - nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020.



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

Nota Integrativa

Bilanci chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale

L'articolo 6 del decreto Liquidità introduce un'ipotesi di sospensione temporanea degli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione previsti dalla normativa in materia di società per azioni e di società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale.

Tale sospensione opera per un periodo di tempo limitato che va dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) fino al 31 dicembre 2020 e si applica alle sole fattispecie "verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data". La norma non è chiara sull'ambito di applicazione della disciplina, tuttavia, un'interpretazione funzionale della stessa che tenga conto della finalità di evitare l'interruzione dell'attività d'impresa nel contesto di crisi da Covid-19 sottesa a tutte le misure emergenziali adottate in questa fase, dovrebbe indurre a ritenere che la sospensione operi non solo per le perdite accertate dagli amministratori nel corso dell'anno solare 2020, ma anche per le perdite rilevate con il bilancio d'esercizio 2019, approvato dall'assemblea dopo il 9 aprile 2020.



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale

Perdita di oltre un terzo del capitale (no capitale al di sotto del minimo legale)

L'applicazione dell'articolo 6 del decreto consente di rinviare il ripianamento della perdita o la riduzione nominale del capitale al secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata.

Ragionando su esercizi sociali corrispondenti agli anni solari, ne deriva che:

1. la perdita significativa dell'esercizio 2018, rinviata a nuovo, deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2020, qualora non abbia già tenuto l'assemblea entro il 9 aprile 2020;
2. la perdita significativa dell'esercizio 2019, rilevata dall'assemblea tenuta prima del 9 aprile 2020, deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2021;
3. la perdita significativa dell'esercizio 2019, rilevata dall'assemblea tenuta dopo il 9 aprile 2020, deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2022;
4. la perdita significativa dell'esercizio 2020 deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2023.



Il decreto Liquidità e il decreto Rilancio

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale

Perdita di oltre un terzo e riduca il capitale al di sotto del minimo legale.
Nel caso in cui la perdita riduca il capitale al di sotto del minimo legale, per tutto il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, l'assemblea non sarà tenuta ad adottare alcuno dei provvedimenti di ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione della società.
Per lo stesso periodo non opererà la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale. Il complesso di tali obblighi rivive a partire dal 1° gennaio 2021.
Per tutto il periodo di sospensione della causa di scioglimento per perdita del capitale, gli amministratori dovrebbero continuare a gestire la società secondo i criteri di gestione ordinari e non sulla base delle finalità meramente conservative dell'integrità del patrimonio che normalmente scattano al verificarsi di una causa di scioglimento. Considerando, tuttavia, che la perdita si è verificata e che l'impresa opera in presenza di un patrimonio netto negativo, le scelte di gestione dovrebbero essere improntate a criteri che tengano conto, in misura proporzionale alla dimensione della crisi, anche degli interessi dei creditori.